



Berna, 3 maggio 2011

Merci svizzere di ritorno

Soppressione del tipo di imposizione 4 all'importazione

Dal 28 febbraio 2010, per le merci svizzere di ritorno vige la seguente regolamentazione.

All'imposizione di merci svizzere di ritorno, le condizioni per la franchigia doganale e quelle per l'esenzione dall'IVA sono differenti.

Tipo d'imposizione 10

Merci svizzere di ritorno in conformità alla legislazione doganale; gli importi IVA inferiori a 100 franchi vengono riscossi.

Tipo d'imposizione 11

Merci svizzere di ritorno in conformità alla legislazione doganale e a quella sull'IVA; gli importi IVA inferiori a 100 franchi non vengono riscossi.

Come già comunicato nello scritto "[Info e-dec \(21\)](#)", **a partire dal 1° luglio 2011** il tipo d'imposizione 4 **verrà soppresso** e non sarà più valido **in caso di importazione**.

Per le dichiarazioni d'importazione il tipo d'imposizione 4 sarà sostituito con il tipo d'imposizione 11. Per contro il tipo d'imposizione 4 rimane valido per le dichiarazioni d'esportazione, in quanto i tipi d'imposizione 10 e 11 non sono disponibili per l'export.

In futuro, per le merci svizzere di ritorno occorre utilizzare esclusivamente i tipi d'imposizione 10 e 11.

Con i migliori saluti.

Helpdesk CSC